



TRIBUNALE DI TIVOLI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Tivoli, 16 marzo 2018

Il Giudice dell'esecuzione,
a parziale modifica del provvedimento di integrazione dell'ordinanza di delega emesso in data 16 febbraio 2018;

DISPONE

che gli adempimenti indicati al punto 3) siano esitati dal delegato anziché dal custode.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura della cancelleria, nei fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti e se ne disponga l'affissione presso la Cancelleria delle Esecuzioni.

Francesca Coccoli

TRIBUNALE CANCELLERIA DI TIVOLI
16/3/2018
Funzionaria Giudiziarie
Elvira Felli

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



TRIBUNALE DI TIVOLI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Tivoli, 16 febbraio 2018

I Giudici dell'esecuzione,

- visto il D.M. del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 7 del 10.01.2018, con cui viene attestata la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche ed il Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato in G.U. n. 16 del 20.01.2018, con cui si dà atto dell'adozione delle specifiche tecniche del Portale delle Vendite Pubbliche;
- rilevato che - a far data dal 19.02.2018 - sarà obbligatorio pubblicare ogni avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche ai sensi dell'art. 490 cpc;
- visto l'art. 631 bis cpc;

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, il dr. Marco Piovano anche in sostituzione della dr.ssa Adriana Mazzacane, temporaneamente in congedo, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega sinora emesse:

- 1) la riduzione del termine *ex art. 490, 2° co. c.p.c.* da gg. 60 a giorni 45 per la pubblicazione degli avvisi di vendita sui siti internet a far data dal 19 febbraio 2018;
- 2) che il Professionista Delegato dal 19 febbraio 2018 provveda alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'ordinanza di delega e dell'avviso di vendita utilizzando un fondo spese che viene liquidato nell'importo corrispondente ad euro 100,00 per ogni lotto in vendita moltiplicato per il numero di esperimenti ancora da tenere, autorizzando, sin d'ora, il delegato a chiederne la corresponsione direttamente al creditore procedente ed a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo con l'avvertimento che – in caso di mancata corresponsione del fondo richiesto – il Giudice estinguerà la procedura ai sensi dell'art. 631 bis cpc.
- 3) che il custode comunichi il presente provvedimento – unitamente all'avviso di vendita – alla parte esecutata nel domicilio eletto, ovvero presso la cancelleria, e dia disposizioni ad aste giudiziarie perché venga pubblicato sul sito tra gli allegati.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura della cancelleria, nei fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti.

Francesca Coccoli



ASTE
GIUDIZIARIE.it

Marco Piovano



TRIBUNALE CANTIERO DI TIVOLI
CANCELLERIA
16/02/18
Elvi
Il Funzionario Giudiziario
Elvira Felli

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it